

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 06 del 16.02.2018

Richiedente: Cuccio Giorgio

Comune: Seravezza (LU)

**Oggetto: Taglio piante pericolanti e ripulitura di ex coltivi in
loc. Azzano Rimone-Al Molino.**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
19.01.2018 al n. 168, da parte della Unione dei Comuni della
Versilia, relativa al taglio di piante pericolanti in località Le
Azzano Rimone -Al Molino nel Comune di Seravezza (LU);

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco in "Zona C di protezione", come identificata
dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21
del 30 novembre 2016 nonché all'interno della ZSC
IT5120010 Valle del Serra – Monte Altissimo;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.
1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e
6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti
di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione
quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*";

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento "*Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici*" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al piano per il parco, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Vista la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta dal richiedente, allegata alla richiesta di taglio boschivo;

Ritenuto di sottoporre l'intervento in oggetto alla procedura di valutazione d'incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 16.02.2018;

Acquisito il parere positivo del Comitato scientifico in data 15.02.2018;

Precisato che il Parco ha emesso il presente Nulla osta nel termine di 28 giorni come risulta dalla ricostruzione di seguito riportata:

- *acquisizione della richiesta in data 19.01.2018. al n. 168*
- *acquisizione del parere del Comitato scientifico il 15.02.2018;*

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R n.30 del 2015, effettuata in data 19.01.2018;

DETERMINA

di rilasciare a **Cuccio Giorgio** il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente alla rimozione di piante pericolanti e ripulitura di ex coltivi in località Azzano Rimone-Al Molino nel Comune di Seravezza (LU) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 19.01.2018 al protocollo n. 168 con le seguenti prescrizioni:

Nella particella 469 gli interventi nella porzione di 10 mq dovranno essere ubicati in prossimità dell'abitazione.

La vegetazione naturale entro una fascia di rispetto di ampiezza pari a 5 m lungo il corso d'acqua Rimone non deve soggetta a nessun intervento.

E' vietato il taglio dei castagni da frutto.

E' consentito l'abbruciamento delle ramaglie e del materiale legnoso proveniente dal taglio e dalle potature con le seguenti disposizioni:

- le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da quanto autorizzato con questo Nulla Osta.
- Le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
- L'abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, tali da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili.
- Gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi e sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi.
- L'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile.
- Le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
- L'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.
- Il richiedente è tenuto a fare una comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti all'Ente Parco e all'U.C. della Versilia.

Modalità di esecuzione del taglio

Il taglio è consentito in qualsiasi periodo dell'anno

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Ente Parco, entro il 31 ottobre di ogni anno, le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento.

A tutela della biodiversità del bosco, andranno preservate dal taglio, ove presenti, tutte le piante della seguente tabella:

Carpinus betulus L.	carpino bianco
Fraxinus excelsior L. maggiore	frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Wildossifillo	frassino ossifillo
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Malus sp.pl.	melastrì
Prunus avium L.	Ciliegio
Pyrus sp.pl.	perastrì
Quercus suber L	Sughera
Sorbus sp.pl	sorbi
Tilia sp.pl.	tigli
Ulmus sp.pl.	olmi
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Taxus baccata L.	tasso

Nel corso delle operazioni di utilizzazione boschiva e di esbosco del materiale, dovranno evitarsi danneggiamenti ai fusti ed alle ceppaie rimanenti, inoltre il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi. In particolare si dovrà liberare le aree di ruscellamento da possibili ostruzioni costituite da materiale legnoso precedentemente schiantato.

Avvertenze:

Per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

Nel caso che l'intervento non abbia interessato l'intera superficie autorizzata, il richiedente dovrà comunicare al Parco, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza della validità dell'autorizzazione, l'indicazione sommaria dell'eventuale superficie che non è stata oggetto di intervento, rispetto a quella autorizzata. In ogni caso entro il suddetto termine andrà comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori.

Il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di stabilire alla data del 31.08.2020, per quanto riferito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini